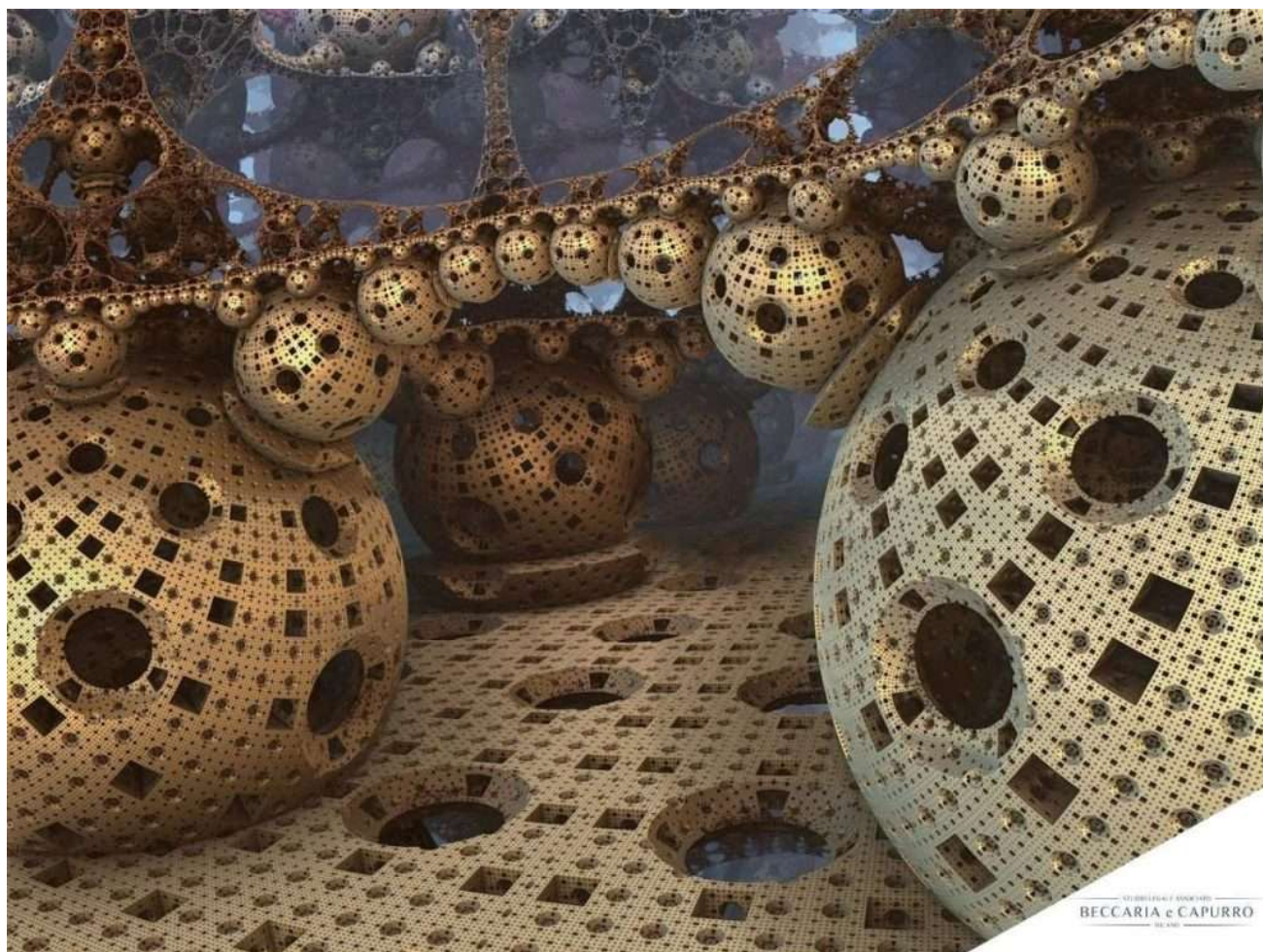


Licenziamento del dirigente per ritorsione e reintegrazione nel posto di lavoro: un nostro caso

Pubblichiamo una sentenza relativa a un contenzioso seguito dal nostro Studio, nell'ambito del quale abbiamo difeso un dirigente.

L'aspetto interessante del caso è l'applicazione al dirigente di una forma di tutela sanzionatoria raramente applicata ai dirigenti, ossia la **reintegrazione nel posto di lavoro** e il risarcimento del danno.

Ciò è stato possibile chiedendo l'applicazione della norma (art. 18, comma 1 Statuto dei Lavoratori) che estende a tutti i lavoratori tale forma di tutela nel caso di licenziamento discriminatorio, **ritorsivo** o fondato su **motivo illecito determinante ed esclusivo**.



In particolare, per quanto interessa il caso che abbiamo seguito, è stato osservato che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta costituisce **l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo** del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente **nullità del licenziamento**, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.

Nel caso che ci occupa il Giudice, dopo aver rilevato che la dedotta **giusta causa** posta a base del licenziamento era assente e che non sussisteva neppure la “**giustificatezza**” **soggettiva** a fondamento del recesso, ha accertato che il licenziamento del dirigente deve dunque essere qualificato sia come **ritorsione indiretta** (rispetto alla condotta dell’AD, che aveva presentato le dimissioni, e comunque era ritenuto responsabile di condotte disciplinarmente rilevanti, tali da renderlo soggetto non più gradito alla società), sia come recesso fondato su motivo illecito **determinante** ed **esclusivo**.

Il motivo ritorsivo e illecito è stato ritenuto **unico** e **determinante**, alla luce della già ritenuta assoluta inconsistenza delle contestazioni disciplinari mosse al ricorrente.

Scarica l’ordinanza Tribunale di Milano 10 aprile 2018, est. Tomasi

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



(Foto by Pixabay)